



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*novembre 2016*

**Oggetto:** laurea triennale Classe 27 in “Scienze Ambientali” ovvero laurea specialistica Classe 82/S “Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio” – Laurea Classe L9 (Ingegneria civile e industriale) e tirocinio semestrale.

Rispondiamo in merito all’ammissione agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di perito industriale e perito industriale laureato di candidati in possesso:

- a) della laurea in Scienze ambientali (di cui non è chiaro se trattasi di laurea triennale o magistrale/specialistica quinquennale);
- b) della laurea triennale L9 in Ingegneria civile e industriale, senza che l’Università abbia attestato lo svolgimento del tirocinio semestrale previsto dall’art. 6 DPR 328/2001.

Per quanto riguarda il punto sub a), qualora il candidato sia in possesso di una laurea triennale, si ricorda che l’art. 55, comma 2, lett. d) D.P.R. 328/2001 indica le classi di laurea che consentono l’accesso agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale. Tale elenco ha carattere tassativo e non è suscettibile né di interpretazione analogica né estensiva. Pertanto, ogni valutazione circa l’opportunità di ricomprendere la classe 27 delle lauree in “Scienze ambientali” tra quelle valide ai fini dell’ammissione agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale deve essere rimessa alla sede legislativa. Sicchè, con la laurea triennale nella classe L27 “Scienze ambientali”, non è possibile richiedere l’ammissione agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di perito industriale laureato.

Sulla questione, preme sottolineare che il D.M. 4 agosto 2000, il quale conteneva l’elenco delle classi di laurea “L” (tra le quali anche quella in oggetto) è stato ulteriormente modificato dal D.M. 9 marzo 2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel successivo mese di giugno, che ha modificato i profili professionalizzanti delle classi di laurea, talora modificandone anche la titolazione, come è successo per quella in esame che è stata classificata come segue: “L-32 Classe delle lauree in SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE E LA NATURA”.

Pertanto, il Consiglio Nazionale, sulla base del nuovo decreto ministeriale, interverrà presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per indicare l’elenco dei profili formativi che consentono l’accesso all’esame di Stato abilitante, annoverando, tra questi, anche quello che, nella ipotesi de iure condendo, contenga i contenuti formativi della Classe 27 “Scienze ambientali”, riformulata in classe L 32 “Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura”.

Ancora, per quanto riguarda il punto sub a), qualora il candidato sia in possesso di una laurea specialistica 82/S o magistrale in Scienze e Tecnologie Ambientali, il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati ha condiviso l’indirizzo giurisprudenziale dei giudici amministrativi, anche di legittimità, i quali ritengono che “in base al combinato disposto di cui all’art. 8 ed all’art. 55, comma 1, del D.P.R. n. 328/2001, all’esame di abilitazione di cui trattasi ha titolo a partecipare anche il ricorrente, in quanto in possesso di un Diploma di Laurea (DL), conseguito al termine di un corso quadriennale, che gli ha consentito l’iscrizione nella sezione A dell’Albo dei Geologi e che costituisce addirittura un “quid pluris” rispetto alla



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

novembre 2016

laurea triennale (L) della classe 16 – Scienze della Terra” (in termini: TAR Sicilia – Sez. Catania n. 214 del 29 gennaio 2009: Lo XXX contro Collegio dei Periti Industriali di Catania).

*“Peraltro – prosegue il Tribunale Amministrativo – come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 24 gennaio 2005, n. 124; Tar Lazio, Sez. III, 7 luglio 2006, n. 5503), l’onere di documentazione del titolo di studio è assolto anche con la produzione di un titolo superiore che assorba integralmente quello esplicitamente richiesto” (sic!).*

Per quanto premesso, al fine di tutelare i diritti e gli interessi dei Periti Industriali ed a garanzia dello stesso corretto funzionamento dei Collegi, che si trovano a gestire potenziali contenziosi, quando respingono le istanze di ammissione agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale di candidati in possesso di lauree di rango superiore, il CNPI ha già diffuso una circolare, nella quale si evidenziava che può essere utilizzato il principio dell’assorbimento del titolo superiore rispetto a quello esplicitamente richiesto per l’accesso agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di perito industriale.

Pertanto, dal momento che il Dicastero competente è a conoscenza di questa situazione ed a tutela del funzionamento dei Collegi professionali, nel silenzio dell’Amministrazione coinvolta, può ritenersi ammissibile con riserva il candidato in possesso di diploma di laurea in materia tecnica del vecchio ordinamento universitario ovvero di laurea LS o LM, assimilabili ai titoli triennali del medesimo contenuto formativo, di cui all’art. 55, comma 2, lett. b), DPR 328/2001, agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale, rappresentando la situazione ai candidati, in modo che la riserva possa essere sciolta direttamente dal Ministero, che valuterà caso per caso.

Nel caso di specie, ai fini dell’accesso alla professione di perito industriale, non è valutabile il conseguimento della laurea L27, in quanto non solo non è prevista dall’art. 55, co. 2, lett. d) Dpr 328/2001, ma risulta essere di pari livello rispetto alle altre lauree triennali tassativamente indicate. Tuttavia, può essere valutabile, per le medesime finalità, la laurea LS 82/S in “Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio”. Tale titolo di laurea, di livello superiore rispetto alla laurea triennale, documenta il conseguimento di un titolo superiore, che assorbe integralmente quello esplicitamente richiesto dalla norma di riferimento, tenuto conto che, dalla documentazione prodotta, risulta che il candidato ha maturato conoscenze specifiche nelle materie corrispondenti a quelle della laurea triennale, appartenenti alla Classe 21 – Scienze e tecnologie chimiche, ex DM 4.8.2000.

Pertanto, ai fini dell’accesso agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di perito industriale, il titolo superiore, Classe 82/S, può ritenersi assorbente della laurea triennale Classe 21 - Scienze e tecnologie chimiche, assorbendo integralmente quello esplicitamente richiesto dal DPR n. 328/2001. In tal senso, potrebbe ipotizzarsi l’ammissione con riserva agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di perito industriale laureato, nelle sezioni in: a) chimica conciaria, b) chimico, c) chimica nucleare, d) industria tintoria, alle quali l’art. 55, comma 2 lett. d) DPR 328/2001 consente di accedere, previo il conseguimento della laurea triennale appartenente alla Classe 21 – Scienze e tecnologie chimiche.

Per quanto riguarda il quesito sub b), i laureati triennali di primo livello, ovvero coloro che hanno conseguito una laurea triennale in una delle classi di cui al D.M. 16 marzo 2007 (Dm 270/2004) possono accedere alla



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*novembre 2016*

professione di Perito Industriale, secondo le disposizioni contenute agli artt. 6 e 55 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328. Sul punto, dal combinato disposto, di cui agli artt. 6 e 55 Dpr 328/01, si ricorda che il “tirocinio” è parte integrante del percorso di studi accademico e, di conseguenza, può essere accertato e “conseguito” solo presso l’Università.

Soltanto con riferimento alle “modalità” di svolgimento, il tirocinio “può” e non “deve” essere svolto in regime convenzionale tra l’Università e l’Ordine o Collegio ovvero con altri Enti, fermo restando la durata che non può essere inferiore ai sei mesi (così, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, con nota prot. n. 8307 del 12 settembre 2005).

Pertanto, le classi di laurea, richieste all’art. 55, comma 2, lett. d) Dpr 328/01, che garantiscono l’accesso agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale, devono contenere nel proprio percorso formativo il tirocinio semestrale, la cui maturazione deve necessariamente essere attestata dall’Università.

Ciò premesso, l’avvenuto svolgimento del tirocinio semestrale può essere rappresentato anche da attività di laboratorio, che non risultano dall’attestato di Laurea, ma sono “attestate” ovvero “dichiarate” dall’Università o risultano dal certificato esami superati.

Si ricorda che soltanto i Periti Industriali, già iscritti all’Albo professionale, i quali intendano conseguire il titolo di laurea triennale, tra quelle indicate all’art. 55 del DPR 328/2001, ed intendano iscriversi all’Albo professionale per una specializzazione diversa da quella di iscrizione, all’atto dell’ammissione agli esami di Stato, sono esonerati dallo svolgimento del previsto tirocinio semestrale (così, Min. dell’Università e della Ricerca, Uff. VI, nota prot. n. 195 del 18 gennaio 2008).

Per quanto precede, in mancanza delle specifiche convenzioni con l’Università, il candidato in possesso di una laurea compresa nella Classe L9 - ingegneria civile e industriale, può documentare lo svolgimento del tirocinio semestrale, producendo un certificato di esami superati, nel quale si rinvenga il superamento con profitto di materie di laboratorio, il cui numero di crediti CFU giustifica lo svolgimento del tirocinio semestrale, di cui all’art. 6 DPR 328/2001.